

R.G. 10871/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 9 ottobre 2015

da

NUZZIELLO Giuseppe, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Zaccaria, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

ALLSYSTEM s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Torino, via Peyron, 10, presso lo studio dell'Avv. Daniele Edoardo Ginella, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Dante Fiore, per procura allegata alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: turni di servizio, tutela della salute
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE NUZZIELLO Giuseppe:
in via principale, nel merito:

1. previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare la violazione da parte della resistente dell'art. 11 del c.i.p. 2010 per tutti i motivi sopra esposti;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'omessa e/o tardiva programmazione dell'orario di lavoro e dei turni di servizio del ricorrente da parte di ALLSYSTEM spa per tutti i motivi sopra esposti;
3. per l'effetto, condannare ALLSYSTEM spa a comunicare al sig. NUZZIELLO l'orario di lavoro con cadenza almeno quindicinale, o con quella ritenuta di giustizia, nonché condannare ALLSYSTEM spa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente per le causali di cui in premessa, da liquidarsi in via equitativa nella misura di



€ 9.240,55, pari al 10% della retribuzione lorda mensile per ogni mese in cui la programmazione è mancata e/o è stata tardiva e/o la resistente non ha fornito i turni quindicinali (dal gennaio 2010 al settembre 2015) o nella diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

4. sempre nel merito in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire a titolo di differenze retributive e/o a titolo risarcitorio - come da conteggi in atti- anche l'importo di € 1.510,90 per i titoli sopra specificati per omesse pause giornaliere di 10 minuti e differenze retributive per errato pagamento del lavoro straordinario festivo, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.510,90 per le causali sopra specificate, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché ordinare a ALLSYSTEM spa di concedere al ricorrente i 10 minuti contrattuali di pausa retribuita da consumarsi sul posto di lavoro o, in alternativa, di accantonargli tanti permessi retribuiti quante sono le pause non godute e di retribuire le ore di lavoro straordinario / festivo effettivamente lavorate in ore e non in giorni;

5. sempre nel merito in via principale, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere adibito a mansioni di sorveglianza da seduto (o equivalenti) pure alternata a giri di perlustrazione, ma con l'esclusione dell'utilizzo dell'automobile, e per l'effetto ordinare a ALLSYSTEM spa di assegnare il ricorrente solo ed esclusivamente a mansioni di sorveglianza da seduto (o equivalenti) pure alternata a giri di perlustrazione, ma con esclusione dell'utilizzo dell'automobile.

6. con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

7. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.

PER IL CONVENUTO ALLSYSTEM s.p.a.:

respingere le domande tutte formulate da parte del sig. Giuseppe NUZZIELLO nei confronti della ALLSYSTEM S.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto mandando la convenuta assolta da ogni avversa pretesa o, in via subordinata, contenere le eventuali somme dovute al ricorrente nei limiti del giusto e del provato;

con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2015, NUZZIELLO Giuseppe ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ALLSYSTEM s.p.a.



NUZZIELLO Giuseppe ha riferito di essere stato assunto dalla società convenuta il 20 maggio 1993 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con qualifica di operaio e di inquadramento, da ultimo, nel 4° livello del ruolo tecnico operativo del C.C.N.L. Vigilanza privata.

La mansione di NUZZIELLO Giuseppe era quella di *guardia particolare giurata*, che svolgeva servizi di piantonamento fisso o itinerante presso le utenze della società convenuta.

Il ricorrente chiedeva con il proprio ricorso:

a) l'accertamento della illegittimità dell'*omessa o tardiva programmazione dell'orario di lavoro e dei turni di servizio*, chiedendo la condanna di ALLSYSTEM s.p.a. alla comunicazione dell'orario con cadenza almeno quindicinale, e la condanna ad un risarcimento del danno pari al 10% della retribuzione lorda mensile per ogni mese in cui è mancata la programmazione (somma fatta pari a € 9240,55 per i mesi da gennaio 2010 a settembre 2015);

b) l'accertamento del proprio diritto a percepire l'importo di € 1510,90 per la *omessa pausa giornaliera* di 10 minuti e per l'errato pagamento del lavoro straordinario festivo;

c) l'accertamento del diritto ad essere adibito a mansioni di sorveglianza da seduto, o equipollenti, con *l'esclusione dell'utilizzo dell'automobile*.

ALLSYSTEM s.p.a. si è costituita eccependo la prescrizione del credito anteriore al 9 ottobre 2010. Con riguardo alle pretese differenze retributive, la società ha riferito che il ricorrente non si poteva lamentare circa la programmazione dei turni di lavoro perché da molti anni era costantemente comandato allo stesso servizio: il piantonamento presso la zona industriale di Gaggiano, sempre con il medesimo orario notturno dalle ore 22:30 alle ore 6:00, per sei giorni di lavoro seguiti da un giorno di permesso ed uno di riposo. Rilevava, in ogni caso, la società che il ricorrente non aveva lamentato alcuno specifico episodio dannoso conseguito all'asserita impossibilità di programmare il proprio tempo libero. Si trattava quindi di valutazioni soggettive del tutto generiche.

Circa la mancata fruizione della pausa di 10 minuti, parimenti la doglianza doveva intendersi del tutto infondata, perché, in relazione ai servizi di piantonamento con turno superiore alle sei ore, la società impiegava due o più guardie, per cui la pausa avveniva in modo alternato fra queste.

Quanto al problema di salute, il ricorrente era sempre stato regolarmente sottoposto alle visite mediche da parte del medico competente che non aveva rilevato alcuna inidoneità del lavoratore alla guida di autoveicoli.

Risultato vano il più volte esperito tentativo di conciliazione, il Tribunale ammetteva la prova orale (espletata nel corso dell'udienza del 4 aprile 2016) successivamente nominava un consulente tecnico d'ufficio al fine di ottenere un giudizio sulla idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni oggetto di causa e, in generale, le attività di vigilanza presso la società convenuta.

Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 7 novembre 2016, pertanto, la causa veniva posta in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di NUZZIELLO Giuseppe va accolto nei limiti che seguono.

Va premesso che il documento chiesto in produzione dalla ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, ossia la "*richiesta chiarimenti verbale giudizio di idoneità a mansione sig. Nuziello*" del 27 giugno 2016 non può essere ammesso, in quanto si tratta di documento irrilevante ai fini della decisione della presente causa.

Nel merito delle questioni, quanto alle prime due domande del ricorrente, che riguardano l'accertamento della illegittimità dell'*omessa o tardiva programmazione dell'orario di lavoro e dei turni di servizio* e la *omessa pausa giornaliera*, il Tribunale ha assunto la prova orale.

2. Il testimone **TROISI Adolfo**, dipendente della società convenuta dal 20 gennaio 1990 e suo responsabile operativo, ha riferito: "*Conosco il ricorrente. Presso la società esiste la sezione servizi, che organizza i turni lavorativi per tutti i dipendenti. Non ricordo il periodo, ma è successo che la comunicazione dei turni di lavoro al ricorrente fosse inferiore ai 15 giorni.*

Non so dire se sia mai avvenuto che i turni di servizio siano stati comunicati giorno per giorno.

Dal 2010 in avanti, non conosco nel dettaglio i servizi che ha svolto il ricorrente.

Da circa un anno e mezzo, il ricorrente svolge un servizio di cui conosco le modalità; i turni sono ininterrotti. Attualmente svolge un servizio con un collega: il collega è all'interno di una garitta che controlla un'area industriale e il ricorrente, con la vettura, effettua delle ronde all'interno dell'area industriale. Non so se i due lavoratori si alternino delle due mansioni.

La guardiola è dotata di servizi e m'immagino che ci si possa fermare per recarvisi. Il servizio è la "ronda elettronica": si tratta di passare in un luogo dove c'è una stazione punzonante, ossia un lettore che rileva il passaggio della ronda attraverso un sistema elettronico nella disponibilità del lavoratore. Le punzonature sono in



Sentenza n. 2914/2016 pubbl. il 07/11/2016
RG n. 10871/2015

Può succedere che il servizio sia comandato anche dopo l'inizio della attività, visto che talvolta la comunicazione della malattia di un collega o comunque della sua assenza avviene a servizio già avviato.

~~Omissis~~



giorni di riposo oppure per sostituire me. Dunque, il ricorrente non era il titolare del servizio.

Sei mesi fa il mio collega SCIMONE ha cambiato servizio e quindi il ricorrente è venuto a sostituirlo stabilmente. Ora è titolare del servizio.

Io so che ogni sera si doveva telefonare per l'assegnazione del servizio del giorno successivo.

L'orario che facevamo era sempre quello notturno dalle ore 22:30 alle 6:00. Il sabato e la domenica l'orario aumentava: sabato dalle 22:30 fino alle 7:00; alla domenica dalle ore le 21:30 fino alle 6:00.

***La mansione era ininterrotta.** La ronda consisteva nel girare tutta la notte, facendo le timbrature e controllare i capannoni. I giri erano cinque per notte. Normalmente un giro dura circa 20 minuti, fatto con calma. Nel restante periodo di tempo si girava con la macchina a controllare.*

Non c'è alcun chiosco a Gaggiano.”

3. L'art. 11 del *Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Milano e provincia e nei territori già appartenenti alla provincia di Monza e Brianza*, del 21 luglio 2010 (doc. 4 fasc. ric.) dispone che per quanto attiene ai turni di servizio, *“gli istituti comunicheranno, di norma, la programmazione per periodi almeno quindicinali”*.

La prova testimoniale ha potuto accertare che solo recentemente ALLSYSTEM s.p.a. ha reso il proprio comportamento conforme al testo negoziale ora indicato.

Il testimone FEDERICI (collega di NUZZIELLO e suo compagno di lavoro) ha infatti riferito che solo *“Da circa 6 o 7 mesi i nostri servizi ci vengono comunicati con un mese di anticipo. Prima di questo periodo, per quello che ne so, dovevamo telefonare per sapere il nostro servizio. Per me non c'era bisogno perché ero sempre assegnato a Gaggiano. Il ricorrente, prima dei sei o sette mesi di cui ho parlato, non era stabilmente assegnato a Gaggiano.”*

Non si può che constatare che sei mesi prima della deposizione del teste (avvenuta il 4 aprile 2016) è stato depositato il ricorso di NUZZIELLO Giuseppe (9 ottobre 2015). Pare d'intendere che la società si sia messa in regola solo a seguito dell'azione giudiziale del lavoratore.

L'argomento speso da ALLSYSTEM s.p.a. (e ribadito in sede di discussione) è che NUZZIELLO Giuseppe *“da molti anni (...) è costantemente comandato, il che accade tutt'oggi, al medesimo servizio, ovvero il piantonamento presso la zona industriale di Gaggiano, sempre con il medesimo orario (...) E sempre con il medesimo turno”* (memoria p. 4).

Ma questo argomento non è avallato dai testimoni. Né da FEDERICI (che dice che NUZZIELLO è titolare del medesimo servizio da soli sei mesi), né da NUZZIELLO Raffaele (la cui deposizione, in ogni caso, non può ritenersi rigorosamente obiettiva per via della stretta parentela che lo lega al ricorrente), né da TROISI, che ha ammesso che *“Nell'ultimo anno, il ricorrente è stato in prevalenza assegnato alla zona industriale di*



Gaggiano (...) poteva succedere che, per esigenze di servizio, fosse assegnato ad altra sede a seguito di una particolare evenienza". Lo stesso teste ha affermato che "è successo che la comunicazione dei turni di lavoro al ricorrente fosse inferiore ai 15 giorni.". Sul punto il teste FEDERICI è più chiaro: "Io so che ogni sera si doveva telefonare per l'assegnazione del servizio del giorno successivo."
Dunque, ALLSYSTEM s.p.a. ha violato l'art. 11 cit.

4. Quanto alla questione relativa alla *omessa pausa giornaliera*, l'art. 74 CCNL (doc. 2 fasc. ric.) dispone che "Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà dell'intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti 10 con modalità da convenirsi a livello aziendale (...)".

Tutti i testimoni sentiti hanno riferito che il servizio del ricorrente e del suo collega *era ininterrotto* (testi TROISI, NUZZIELLO, FEDERICI). Dice eloquentemente FEDERICI: "La mansione era ininterrotta. La ronda consisteva nel girare tutta la notte, facendo le timbrature e controllare i capannoni. I giri erano cinque per notte. Normalmente un giro dura circa 20 minuti, fatto con calma. Nel restante periodo di tempo si girava con la macchina a controllare."

Dunque, anche il riposo garantito dall'articolo 74 C.C.N.L. citato non è stato concesso al ricorrente da ALLSYSTEM s.p.a..

5. Il *concreto danno* che il ricorrente possa avere sofferto dalle violazioni contrattuali individuate nei precedenti paragrafi è unicamente quello riferibile alla *mancata fruizione del riposo*.

Invero, è possibile fare un calcolo delle pause non godute e quantificarle secondo i parametri retributivi in vigore tra le parti. Seguendo questo criterio, la somma che risulta a debito di ALLSYSTEM s.p.a. è pari a € 1252,44, secondo i conteggi condivisibili recati dalla società convenuta a pagina 15 della propria memoria.

Il lavoratore calcola invece il preteso danno *derivante dalla mancata programmazione quindicinale del lavoro* con una percentuale del 10% della retribuzione mensile, facendo proprio una valutazione che di solito si riferisce al danno da demansionamento, la cui ragione applicativa però non può essere puramente e semplicemente riproposta in una materia, molto diversa, come quelle in tema di programmazione dei turni.

Di fatto, nel ricorso manca un vero approfondimento della tematica del danno, che viene sinteticamente individuato in un "concreto, e notevole pregiudizio per la personalità morale e la vita di relazione del ricorrente" (ricorso, p. 11), di cui invero sfuggono i confini.

6. Quanto alla questione relativa alla *erronea remunerazione del lavoro prestato nei giorni festivi* (116 CCNL), il ricorrente affida integralmente le proprie osservazioni in ricorso (pp. 16 - 17) al conteggio da lui prodotto quale documento 11. Tale documento non reca valutazioni comparative chiaramente riconducibile le buste paga,



cosicché la differenza ivi indicata (per € 210,81) pare non essere sufficientemente argomentata, con conseguente rigetto della domanda, pur in presenza, come ribadito in sede di discussione, di una norma contrattuale collettiva estremamente vaga nella sua portata normativa (art. 116 CCNL).

7. Quanto all'ultima questione, relativa all'accertamento del diritto di NUZZIELLO Giuseppe ad essere adibito a mansioni di sorveglianza da seduto, con l'esclusione dell'utilizzo dell'automobile, come detto più sopra, il Tribunale ha licenziato una Consulenza tecnica d'ufficio sullo stato morboso individuato dal ricorrente e sulla compatibilità di tale stato con le mansioni. L'elaborato peritale così conclude:

OMISSIS

8. Alla soccombenza di ALLSYSTEM s.p.a. seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore dell'Avv. Elisabetta Zaccaria, difensore con procura di NUZZIELLO Giuseppe e richiedente ex art. 93 c.p.c., in complessivi € 5500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge.



Le spese di CTU vanno **definitivamente** poste a carico di ALLSYSTEM s.p.a.
P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed **ulteriore** istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **accerta e dichiara** l'illegittimità della tardiva programmazione dell'orario di lavoro e dei turni di servizio del ricorrente da parte di ALLSYSTEM spa;
- 2) **condanna** ALLSYSTEM spa a comunicare al sig. NUZZIELLO l'orario di lavoro con cadenza almeno quindicinale;
- 3) **accerta e dichiara** il diritto di NUZZIELLO Giuseppe a percepire a titolo risarcitorio l'importo di € 1.252,44 per omesse pause giornaliere di 10 minuti; **condanna** pertanto ALLSYSTEM s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1252,44 per la causale specificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; **ordina** a ALLSYSTEM spa di concedere al ricorrente i 10 minuti contrattuali di pausa retribuita da consumarsi sul posto di lavoro o, in alternativa, di accantonargli tanti permessi retribuiti quante sono le pause non godute;
- 4) **accerta e dichiara** il diritto del ricorrente ad essere adibito a mansioni di sorveglianza da seduto (o equivalenti) pure alternate a giri di perlustrazione, con l'esclusione dell'utilizzo dell'automobile;
- 5) **condanna** la parte soccombente ALLSYSTEM s.p.a. alla rifusione delle spese processuali che si liquidano a suo carico e in favore dell'Avv. Elisabetta Zaccaria, difensore con procura di NUZZIELLO Giuseppe e richiedente ex art. 93 c.p.c., in complessivi € 5500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge; le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di ALLSYSTEM s.p.a.

Così deciso il 7 novembre 2016.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

